



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE

Viale Rossini, 22 - 73100 LECCE TEL- 0832 / 396007 – FAX 0832.312319
SITO INTERNET : www.lndpuglia.it/Delegazioni/LECCE - delegazionelecce.pugliaInd@pec.it – mail: cp.lecce@lnd.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 42 dell'11 Gennaio 2024

**CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 35 E 36
SULLE CONDOTTE VIOLENTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

Con il Comunicato Ufficiale 165/A pubblicato dalla FIGC il 20 aprile 2023 sono state introdotte delle modifiche sostanziali al Codice di Giustizia Sportiva, con particolare riferimento agli articoli 35 e 36 che focalizzano l'attenzione sulle condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara. Si tratta di una misura che inasprisce le sanzioni nei confronti dei tesserati, introdotta per tutelare maggiormente la classe arbitrale.

Si richiama pertanto l'attenzione delle Società dilettantistiche e giovanili affiliate al fine di sensibilizzare i propri tesserati ad assumere, fuori e dentro il campo, un atteggiamento più rispettoso nei confronti degli arbitri, grazie ai quali abbiamo la possibilità di organizzare e svolgere regolarmente l'attività ufficiale su tutto il territorio regionale.

L'inasprimento delle sanzioni è stato concordato con l'AIA per stigmatizzare la preoccupante recrudescenza delle aggressioni ai direttori di gara attraverso una normativa decisamente più severa, che mira ad allontanare dal mondo del calcio i protagonisti di questi episodi di violenza.

All'interno del presente Comunicato Ufficiale è disponibile il testo sub A) del C.U. n. 165/A della FIGC (già pubblicato dal Comitato Regionale con il C.U. n. 165 del 21 aprile 2023).

STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 165/A DEL 20 APRILE 2023

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- condivisa la necessità di valutare ulteriori azioni di contrasto agli episodi di violenza nei confronti degli arbitri;
- ritenuto a tal fine di modificare gli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

di modificare gli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva, come da testo allegato sub A) alla presente delibera.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 35 Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara 1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara. 2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di squalifica e, per lo sputo, con la sanzione minima di cinque giornate di squalifica. 3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di inibizione e, per lo sputo, con la sanzione minima di sei mesi di inibizione. 4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di squalifica. 5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione. 6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile. 7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.	Art. 35 Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara 1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara. 2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica. 3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione. 4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica. 5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione. 5bis. Le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica. 6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile. 7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.
Art. 36 Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara 1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. 2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per due mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.	Art. 36 Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara 1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. 2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

👤 Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionecoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT 17.00-19.00	MAR-GIO 10.30-12.30 0883.481381	del.trani@lnd.it	

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 277/AA DELL'8 GENNAIO 2024)

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1173 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Riccardo PANARESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

RICCARDO PANARESE, all'epoca dei fatti osservatore arbitrale della Sezione A.I.A. di Lecce e componente del Comitato Regionale Arbitri Puglia, in violazione degli artt. 25, comma 2, lett. d, e 42, commi 1 e 3, lett. a ed i, del Regolamento Associazione Italiana Arbitri, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 6, comma 7, I° capoverso, del Regolamento degli Organi Tecnici dell'Associazione Italiana Arbitri di cui al C.U. della F.I.G.C. n. 306/A del 30.6.2022, così come integrati anche dagli artt. 5, I° II° V° e VI° capoverso, e 6.1, I° e III° capoverso, del Codice Etico e di Comportamento dell'A.I.A., per avere lo stesso, nella sua funzione di Organo Tecnico Regionale, nella relazione tecnica redatta ai fini della valutazione della prestazione dell'arbitro della gara Virtus Lecce – Audace Fragagnano 2000 disputatasi in data 2.4.2023, dichiarato di aver visionato il direttore di gara per l'intera durata dell'incontro, assegnando a quest'ultimo un voto, nonostante egli fosse stato presente solo dalla fase finale del primo tempo dell'incontro;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Riccardo PANARESE;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di sospensione per il Sig. Riccardo PANARESE, oltre all'organizzazione e partecipazione quale relatore, entro la fine della stagione sportiva 2023/2024, ad un evento presso la sezione AIA di Lecce avente ad oggetto i principi di cui al Codice Etico e Comportamentale dell'AIA. Il Sig. PANARESE si impegna a trasmettere alla Procura Federale documentazione relativa al citato evento;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 146/A DEL 10 GENNAIO 2024)

...omissis...

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 147/A DEL 10 GENNAIO 2024)

...omissis...

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 249 DELL'8 GENNAIO 2024)

*****OMISSIS****

2.2. (STRALCIO CIRCOLARE N. 38 DELL'8 GENNAIO 2024)

Oggetto: Riforma fiscale - Pubblicazione in G.U. dei Decreti Legislativi concernenti: Statuto del Contribuente - Contenzioso Tributario - Adempimento Collaborativo -

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la Circolare n. 38 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

2.3. (STRALCIO CIRCOLARE N. 39 DELL'8 GENNAIO 2024)

Oggetto: Detassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali ex art. 1, commi da 44 a 47 della Legge 30 dicembre 2020, n., 178 - Circolare n. 35/E del 28 dicembre 2023 dell'Agenzia delle Entrate - Indicazioni sul regime agevolato per la tassazione degli utili degli enti non commerciali

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la Circolare n. 38 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

2.4. (STRALCIO CIRCOLARE N. 40 DELL'8 GENNAIO 2024)

Oggetto: Decreto del 10 novembre 2023 del Ministro della P.A. - Lavoro sportivo retribuito dei dipendenti della Pubblica Amministrazione -

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la Circolare n. 38 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.1.1. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che i calciatori/calciatrici tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

S.S.D. CASARANO CALCIO S.R.L.

BIANCO MARCO
SARCINELLA DAVIDE

nato il 23/12/2008
nato il 28/08/2008

A.S.D. CASTRIGNANO	SPAGNOLO EDOARDO	nato il 12/05/2008
A.S.D. NOVOLI	GRECO FRANCESCO	nato il 15/03/2008
	SPALLUTO PIERFRANCESCO	nato il 23/01/2008

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (Art. 109 N.O.I.F.)

Questo Comitato Regionale, dopo aver valutato le richieste formulate dai calciatori ed aver ricevuto l'assenso delle società di appartenenza, accoglie la seguente richiesta di svincolo per inattività:

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
2.224.545	GIANNONE GIULIO	05/07/2004	14/09/2022	A.S.D. GALATINA CALCIO

ADEGUAMENTO STATUTO SOCIALE AI SENSI DEI D.Lgs. 36/2021 E 120/2003

Nuova Funzione sul Portale Anagrafe F.I.G.C.

Come noto, ai sensi dei D. Lgs. 36/2021 e 120/2003, gli Statuti delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono prevedere espressamente gli elementi stabiliti dalla normativa introdotta con la c.d. "**riforma dello sport**". La mancata conformità ai criteri fissati dal legislatore rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e la cancellazione d'ufficio dallo stesso per quanti sono già iscritti.

Alla luce di quanto sopra, la FIGC ha provveduto ad attivare la funzione "**Adeguamento Denominazione e Statuto Sociale**" sul **Portale Anagrafe F.I.G.C.**

Attraverso la citata funzione, le Società potranno caricare lo Statuto aggiornato e adeguare la propria natura giuridica in ASD, non già la propria denominazione. La società dovrà inserire la propria denominazione nell'apposita sezione e dovrà provvedere a caricare fra gli allegati il nuovo Statuto oggetto della pratica online, unitamente al verbale Assembleare di modifica dello Statuto.

Giova rammentare che la denominazione sociale deve essere indicata esattamente come riportata nello Statuto in forma estesa, o abbreviata se previsto, comprensiva di eventuale punteggiatura.

Si ricorda, altresì, che in data 1° dicembre u.s. sono stati pubblicati con **Comunicato Ufficiale LND n. 216 i modelli di Atto Costitutivo e Statuto** (disponibili in formato *word* anche sul sito www.lnd.it nella sezione "servizi"-*"modulistica"*-*"affiliazioni"*) che, sulla base della riforma dello sport, possono essere adottati dalle A.S.D. non riconosciute.

CONSIGLI UTILI

Una volta caricata la documentazione richiesta, controllare periodicamente la pratica e visionare lo stato di avanzamento.

Quando la pratica verrà presa in carica dall'ufficio vedrete cambiare lo stato da **INVIATA** a **PRESA IN CARICO**, successivamente si elencano qui di seguito i passaggi successivi:

- potrebbe essere richiesta una "integrazione"
- la Società deve integrare i documenti richiesti, caricando i documenti e quindi "reinviare" la pratica
- l'ufficio esprime parere favorevole e lo stato cambia in **ESAMINATO C.R. PUGLIA**
- la pratica viene ora presa in carico dalla Lega
- la Lega esprime parere favorevole e lo stato cambia in **ESAMINATO LEGA**
- la pratica successivamente viene presa in carico dalla FIGC e lo stato cambia in **APPROVATA**

SUCCESSIVAMENTE LA PRATICA VIENE INVIATA TELEMATICAMENTE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER IL CONTROLLO FINALE

SELEZIONI RAPPRESENTATIVE REGIONALI

Si mettono al corrente le società interessate che le convocazioni per i raduni delle Rappresentative Regionali verranno pubblicate su apposito Comunicato Ufficiale Venerdì 12 Gennaio 2024.

PROSSIMI TURNI

Terza Categoria Lecce

VARIAZIONI GARE

- La partita **SALENTINA CALCIO – SANNICOLA CALCIO (10^a andata)** si disputerà presso il Campo Sportivo di Lequile domenica 14 Gennaio 2024 alle ore 10:30.

GIRONE A - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
POLISPORTIVA MARTIUS	CASTRIGNANO	A	14/01/2024 14:30	121 CAMPO COMUNALE MARTANO C11	MARTANO	VIA SOLETO
POLISPORTIVA SOGLIANO	CALIMERA	A	14/01/2024 10:00	130 CAMP COMUNALE MELPIGNANO E.A.	MELPIGNANO	VIA DELL'ANNUNZIATA
REAL SQUINZANO	SPONGANO CALCIO	A	14/01/2024 14:30	245 CAMPO COMUNALE "V.MAZZOLA"	TORCHIAROLO	VIA ROMA
SALENTINA CALCIO	SANNICOLA CALCIO	A	14/01/2024 10:30	109 CAM.COM.SAN VITO MARTIRE E.A	LEQUILE	VIA TRAMACERE
SOCCER GUAGNANO	ATLETICO SALVE	A	14/01/2024 10:30	103 CAMPO COMUNALE "CARMEN LONGO"	GUAGNANO	VIA KENNEDY
SUPERSANO	ATLETICO CARMIANO MAGLIAN	A	14/01/2024 14:30	237 CAMPO COMUNALE"ANTONIO PRETE"	SUPERSANO	S.P. SUPERSANO CASARANO KM1
VIRTUS CARMIANO	OLYMPIQUE SOCCER	A	14/01/2024 14:30	42 CAMPO COMU "G.GLORIA"	CARMIANO	VIA SCIREA

GIRONE A - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO CARMIANO MAGLIAN	SALENTINA CALCIO	A	21/01/2024 15:00	42 CAMPO COMU "G.GLORIA"	CARMIANO	VIA SCIREA
ATLETICO SALVE	POLISPORTIVA MARTIUS	A	21/01/2024 15:00	148 C.COM."CACCIATORE" DR SETT.GIO	MORCIANO DI LEUCA	VIA CACCIATORE
CALIMERA	SUPERSANO	A	21/01/2024 15:00	122 CAMPO COMUNALE"ATTILIO ADAMO"	MARTIGNANO	VIA KENNEDY
CASTRIGNANO	POLISPORTIVA SOGLIANO	A	21/01/2024 15:00	59 CAMPO COM "LA TORRE"EA DR ILLU	CASTRIGNANO DEI GRECI	VIA CORIGLIANO D'OTRANTO
OLYMPIQUE SOCCER	REAL SQUINZANO	A	21/01/2024 15:00	109 CAM.COM.SAN VITO MARTIRE E.A	LEQUILE	VIA TRAMACERE
SANNICOLA CALCIO	VIRTUS CARMIANO	A	21/01/2024 15:00	213 C.COMUNALE G.MELE	SANNICOLA	VIA SFERRA CAVALLI
SPONGANO CALCIO	SOCCER GUAGNANO	A	21/01/2024 15:00	231 CAMPO COMUNALE	SPONGANO	TRAVERSA VIA DISO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/01/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			
REAL SQUINZANO	- POLISPORTIVA MARTIUS	1 - 6	
SANNICOLA CALCIO	- SOCCER GUAGNANO	0 - 5	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/01/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A			
ATLETICO SALVE	- SUPERSANO	1 - 6	
CALIMERA	- ATLETICO CARMIANO MAGLIAN	1 - 5	
CASTRIGNANO	- SALENTINA CALCIO	7 - 4	
OLYMPIQUE SOCCER	- POLISPORTIVA MARTIUS	0 - 2	
SANNICOLA CALCIO	- REAL SQUINZANO	3 - 1	
SPONGANO CALCIO	- POLISPORTIVA SOGLIANO	2 - 2	
VIRTUS CARMIANO	- SOCCER GUAGNANO	3 - 4	

GARE DEL 7/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

FASANO IVAN (OLYMPIQUE SOCCER)

Dopo essere stato ammonito, ha proferito parole irraguardose e offensive al Direttore di Gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE LUCA SIMONE (SOCCER GUAGNANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOSCO ANTONIO (ATLETICO SALVE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CARPINELLI FRANCESCO (POLISPORTIVA MARTIUS)
ANDRIANI ALESSANDRO (REAL SQUINZANO)

BARBOSA WILLIAM (POLISPORTIVA SOGLIANO)
DESIDERATO GIUSEPPE (SUPERSANO)

Terza Categoria Lecce					Girone A							
r (Società)=Ritirata	e (Società)=Esclusa				* (Società)=Fuori Classifica							
Squadra	Pun	!Gio	Vin	Nul	Per	!	Gf	Gs	Dif.	!Pen		
SOCCER GUAGNANO	24	!	9	8	0	1	!	28	11	17	!	0
SUPERSANO	22	!	9	7	1	1	!	39	9	30	!	0
ATLETICO CARMIANO MAGLIAN	21	!	9	7	0	2	!	36	10	26	!	0
POLISPORTIVA MARTIUS	21	!	9	7	0	2	!	24	7	17	!	0
SPONGANO CALCIO	20	!	9	6	2	1	!	26	14	12	!	0
CASTRIGNANO	16	!	9	5	1	3	!	22	18	4	!	0
POLISPORTIVA SOGLIANO	14	!	9	4	2	3	!	19	21	2-	!	0
CALIMERA	12	!	9	4	0	5	!	17	24	7-	!	0
VIRTUS CARMIANO	10	!	9	3	1	5	!	14	19	5-	!	0
ATLETICO SALVE	10	!	9	3	1	5	!	19	26	7-	!	0
SANNICOLA CALCIO	6	!	9	2	0	7	!	16	29	13-	!	0
SALENTINA CALCIO	4	!	9	1	1	7	!	13	33	20-	!	0
REAL SQUINZANO	3	!	9	1	0	8	!	9	30	21-	!	0
OLYMPIQUE SOCCER	1	!	9	0	1	8	!	3	34	31-	!	0

Stralcio art. 33 comma 4 – Regolamento LND

Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

- la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;
- nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:
 - i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;
 - i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
 - i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
 - possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara 33 disputata successivamente alla partita interrotta;
 - le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
 - nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Apertura iscrizioni SECONDA FASE PROVINCIALE

Si comunica che dal 12 Gennaio 2024 sarà possibile iscriversi ai campionati inerenti alla Seconda Fase Provinciale dalla propria area società:

- UNDER 17 – CODICE HH - *(2007-2008 o atleti che abbiano compiuto i 14 anni);*
- UNDER 16 – CODICE HQ - *(2008 o atleti che abbiano compiuto i 14 anni);*
- UNDER 15 – CODICE QH - *(2009-2010 con la possibilità di inserire 5 giovani che abbiano compiuto i 12 anni, nati nel 2011);*
- UNDER 14 – CODICE QQ - *(2010 con la possibilità di inserire 5 giovani che abbiano compiuto i 12 anni, nati nel 2011).*

PROCEDIMENTO:

- Dalla propria area società cliccare su “Iscrizioni Regionali e Provinciali” e dalla colonna di sinistra cliccare su “Richiesta iscrizioni”;
- In basso a destra cliccare su “Aggiungi campionato” e cliccare singolarmente su ogni singolo campionato;
- Procedere alla compilazione dell’iscrizione e confermare;
- Ripetere il passaggio per ogni singolo campionato a cui si intende partecipare;
- Una volta terminata la procedura, cliccare nuovamente su “Iscrizioni Regionali e provinciali” e dalla colonna di sinistra cliccare su “Riepilogo Costi”;
- Rendere definitivo il documento e, successivamente, stampare;
- Successivamente rimpinguare il portafoglio iscrizioni della somma scaturita dal riepilogo costi;
- Fare la ricarica portafoglio da “Portafoglio pagamenti”;
- Timbrare i documenti dell’iscrizione e firmarli in ogni parte, e allegare in “Firma elettronica” dalla colonna centrale;
- Effettuare la firma elettronica e il pagamento dei campionati.

L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO NON SARA’ CONSIDERATA VALIDA FINO AL CORRETTO ESPLETAMENTO DI TUTTA LA PROCEDURA.

SCADENZA ISCRIZIONI: lunedì 22 Gennaio 2024 alle ore 19:00.

ESORDIENTI 11anni 9v9 AUT. -LE

La programmazione sarà pubblicata con il Comunicato Ufficiale del 12 Gennaio 2024.

Di seguito i referti non pervenuti, che dovranno essere inviati entro e non oltre domani 12 Gennaio 2024 alle ore 12:00 alla mail cp.lecce@lnd.it.

Referti non pervenuti

GARE DEL 28/11/2023

GIRONE A - 5 Giornata - A			
POLISPORTIVA GALATONE	- SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE	-	R

GARE DEL 05/12/2023

GIRONE A - 6 Giornata - A			
SAN GUIDO ACADEMY DAMsq.B	- KICK OFF ACADEMY A R.L.	-	R

GARE DEL 10/12/2023

GIRONE A - 7 Giornata - A			
BIRBANTELLI COPERTINO	- FABRIZIO MICCOLI	-	R

GARE DEL 20/12/2023

GIRONE A - 8 Giornata - A			
AMICI ROSSOBLU	- POLISPORTIVA GALATONE	-	R
(1) FUTURA MONTERONI	- KICK OFF ACADEMY A R.L.	-	R

(1) - disputata il 19/12/2023

ESORDIENTI 11-12anni a9 AUT-LE

La programmazione sarà pubblicata con il Comunicato Ufficiale del 12 Gennaio 2024.

Di seguito i referti non pervenuti, che dovranno essere inviati entro e non oltre domani 12 Gennaio 2024 alle ore 12:00 alla mail cp.lecce@lnd.it.

Referti non pervenuti

GARE DEL 27/11/2023

GIRONE A - 5 Giornata - A			
LECCE SPA	- SPORTING CLUB LECCE sq.B	-	R

GARE DEL 05/12/2023

GIRONE A - 6 Giornata - A			
(1) FABRIZIO MICCOLI	- FOOTBALL GALATINA A.S.D.	-	R
SALENTO SOCCER ACADEMY	- ATLETICO COPERTINO SOCCER	-	R
TIME OUT ACADEMY	- LUPIAE LECCE A.S.D.	-	R

(1) - disputata il 04/12/2023

GARE DEL 11/12/2023

GIRONE A - 7 Giornata - A			
LECCE SPA	- FABRIZIO MICCOLI	-	R
(1) LUPIAE LECCE A.S.D.	- SPORTING CLUB LECCE sq.B	-	R
(2) SALESIANI LECCE	- TIME OUT ACADEMY	-	R

(1) - disputata il 08/12/2023

(2) - disputata il 15/12/2023

GARE DEL 20/12/2023

GIRONE A - 8 Giornata - A			
ATLETICO COPERTINO SOCCER	- LECCE SPA	-	R
(1) FOOTBALL GALATINA A.S.D.	- KICK OFF ACADEMY A R.sq.D	-	R
(1) SALENTO SOCCER ACADEMY	- LUPIAE LECCE A.S.D.	-	R
SPORTING CLUB LECCE sq.B	- TIME OUT ACADEMY	-	R

(1) - disputata il 19/12/2023

GARE DEL 04/12/2023

GIRONE B - 6 Giornata - A			
BIRBANTELLI COPERTINO	- KICK OFF ACADEMY A R.sq.C	-	R
(1) EUROPA SOCCER ACCADEMY	- FULCIGNANO	-	R

(1) - disputata il 05/12/2023

GARE DEL 11/12/2023

GIRONE B - 7 Giornata - A			
LECCE SOCCER ACADEMY A RL	- EUROPA SOCCER ACCADEMY	-	R
(1) SALESIANI LECCE sq.B	- VEGLIE	-	R

(1) - disputata il 13/12/2023

GARE DEL 18/12/2023

GIRONE B - 8 Giornata - A			
BIRBANTELLI COPERTINO	- SALESIANI LECCE sq.B	-	R
(1) FULCIGNANO	- LEVANTE CAPRARICA	-	R
(2) KICK OFF ACADEMY A R.sq.C	- LECCE SOCCER ACADEMY A RL	-	R

(1) - disputata il 14/12/2023

(2) - disputata il 20/12/2023

GARE DEL 29/11/2023

GIRONE C - 5 Giornata - A			
NARDO'SRL sq.B	- SOCCER VEGLIE sq.C	-	R

GARE DEL 04/12/2023

GIRONE C - 6 Giornata - A			
BRILLA CAMPI	- KICK OFF ACADEMY A R.sq.B	-	R

GARE DEL 13/12/2023

GIRONE C - 7 Giornata - A			
NARDO'SRL sq.B	- BRILLA CAMPI	-	R

GARE DEL 18/12/2023

GIRONE C - 8 Giornata - A			
BRILLA CAMPI	- SAN GUIDO ACADEMY DAMsq.B	-	R
(1) COPERTINO CALCIO	- REAL SOCCER	-	R

(1) - disputata il 20/12/2023

GARE DEL 27/11/2023

GIRONE D - 4 Giornata - A			
POLISPORTIVA GALATONE	- NARDO'SRL	-	R

GARE DEL 04/12/2023

GIRONE D - 5 Giornata - A			
NARDO'SRL	- GIOVENTU CARMIANO	-	R
POLISPORTIVA GALATONE	- SOCCER VEGLIE sq.D	-	R

GARE DEL 12/12/2023

GIRONE D - 6 Giornata - A			
LECCE SOCCER ACADEMY sq.B	- NARDO'SRL	-	R
SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE	- SOCCER VEGLIE sq.D	-	R

GARE DEL 18/12/2023

GIRONE D - 7 Giornata - A			
BRILLA CAMPI sq.B	- GIOVENTU CARMIANO	-	R
NARDO'SRL	- GIOVENTU TREPUZZI	-	R

GARE DEL 22/11/2023

GIRONE E - 4 Giornata - A			
OLYMPIQUE SOCCER	- NOVOLI	-	R

GARE DEL 29/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 25,00 ATLETICO COPERTINO SOCCER
Seconda rinuncia.

PULCINI 9 anni 7v7 AUTUNNO -LE

La programmazione sarà pubblicata con il Comunicato Ufficiale del 12 Gennaio 2024.

Di seguito i referti non pervenuti, che dovranno essere inviati entro e non oltre domani 12 Gennaio 2024 alle ore 12:00 alla mail cp.lecce@lnd.it.

GARE DEL 06/12/2023

GIRONE A - 1 Giornata - R			
BIRBANTELLI COPERTINO	- POLISPORTIVA SOGLIANO	-	R
(1) SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE	- CASTROMEDIANO 2003	-	R

(1) - disputata il 01/12/2023

GARE DEL 13/12/2023

GIRONE A - 2 Giornata - R			
POLISPORTIVA SOGLIANO	- SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE	-	R

GARE DEL 18/12/2023

GIRONE A - 5 Giornata - A			
POLISPORTIVA SOGLIANO	- CASTROMEDIANO 2003	-	R

GARE DEL 13/12/2023

GIRONE B - 6 Giornata - A			
BIRBANTELLI COPERTINOsq.B	- SAN GIOVANNI BOSCO	-	R

GARE DEL 20/12/2023

GIRONE B - 7 Giornata - A			
SAN GIOVANNI BOSCO	- SAN GUIDO ACADEMY DAMsq.B	-	R

PULCINI A7 MISTI AUTUNNO LECCE

La programmazione sarà pubblicata con il Comunicato Ufficiale del 12 Gennaio 2024.

Di seguito i referti non pervenuti, che dovranno essere inviati entro e non oltre domani 12 Gennaio 2024 alle ore 12:00 alla mail cp.lecce@lnd.it.

GARE DEL 06/12/2023

GIRONE A - 6 Giornata - A			
GIOVENTU CARMIANO	- GIOVENTU GRANATA S.R.L.	-	R
SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE	- KICK OFF ACADEMY A R.sq.D	-	R

GARE DEL 07/12/2023

GIRONE A - 7 Giornata - A			
GIOVENTU GRANATA S.R.L.	- CASTROMEDIANO 2003	-	R
(1) TIME OUT ACADEMY sq.B	- GIOVENTU CARMIANO	-	R

(1) - disputata il 12/12/2023

GARE DEL 14/12/2023

GIRONE A - 8 Giornata - A			
CASTROMEDIANO 2003	- TIME OUT ACADEMY sq.B	-	R
(1) GIOVENTU CARMIANO	- LEVANTE CAPRARICA	-	R
GIOVENTU GRANATA S.R.L.	- KICK OFF ACADEMY A R.sq.D	-	R

(1) - disputata il 20/12/2023

GARE DEL 22/11/2023

GIRONE B - 4 Giornata - A			
NARDO'SRL	- CALCIO SOLETO	-	R

GARE DEL 06/12/2023

GIRONE B - 6 Giornata - A			
NARDO'SRL	- EUROPA SOCCER ACCADEM sq.B	-	R

GARE DEL 13/12/2023

GIRONE B - 7 Giornata - A			
COPERTINO CALCIO	- CALCIO SOLETO	-	R

GARE DEL 20/12/2023

GIRONE B - 8 Giornata - A			
CALCIO SOLETO	- GIOVENTU CARMIANO sq.B	-	R
(1) TIME OUT ACADEMY	- SAN GUIDO ACADEMY DAM sq.B	-	R

(1) - disputata il 18/12/2023

GARE DEL 04/12/2023

GIRONE C - 6 Giornata - A			
NOVOLI sq.B	- LUPIAE LECCE A.S.D.	-	R

GARE DEL 12/12/2023

GIRONE C - 7 Giornata - A			
SALESIANI LECCE	- ANTONIO CATAMO VEGGIE	-	R

GARE DEL 18/12/2023

GIRONE C - 8 Giornata - A			
COSA	- BRILLA CAMPI sq.B	-	R

GARE DEL 22/11/2023

GIRONE D - 4 Giornata - A			
OLYMPIQUE SOCCER	- KICK OFF ACADEMY A R.sq.B	-	R

GARE DEL 29/11/2023

GIRONE D - 5 Giornata - A			
FULCIGNANO	- BIRBANTELLI COPERTINO	-	R

GARE DEL 30/11/2023

GIRONE D - 6 Giornata - A			
BIRBANTELLI COPERTINO	- EUROPA SOCCER ACCADEMY	-	R

GARE DEL 07/12/2023

GIRONE D - 7 Giornata - A			
FULCIGNANO	- EUROPA SOCCER ACCADEMY	-	R

GARE DEL 19/12/2023

GIRONE D - 8 Giornata - A			
ATLETICO ARADEO	- SALENTO SOCCER ACADEMY	-	R
(1) EUROPA SOCCER ACCADEMY	- LECCE SOCCER ACADEMY A RL	-	R
(2) FULCIGNANO	- KICK OFF ACADEMY A R.sq.B	-	R

(1) - disputata il 20/12/2023

(2) - disputata il 14/12/2023

GARE DEL 30/11/2023

GIRONE E - 6 Giornata - A			
SALESIANI LECCE sq.B	- FABRIZIO MICCOLI sq.B	-	R

GARE DEL 15/12/2023

GIRONE E - 8 Giornata - A			
BIRBANTELLI COPERTINOsq.B	- REAL SOCCER	-	R

GARE DEL 27/11/2023

GIRONE F - 5 Giornata - A			
LECCE SPA	- POLISPORTIVA GALATONE	-	R

GARE DEL 04/12/2023

GIRONE F - 6 Giornata - A			
BRILLA CAMPI	- SOCCER VEGLIE	-	R

GARE DEL 11/12/2023

GIRONE F - 7 Giornata - A			
LECCE SPA	- SPORTING CLUB LECCE	-	R

GARE DEL 18/12/2023

GIRONE F - 8 Giornata - A			
BRILLA CAMPI	- LECCE SPA	-	R
(1) FOOTBALL GALATINA A.S.D.	- KICK OFF ACADEMY A R.L.	-	R
(2) SOCCER VEGLIE	- FABRIZIO MICCOLI	-	R

(1) - disputata il 14/12/2023

(2) - disputata il 20/12/2023

PRIMI CALCI 7-8anni 5v5 AUT-LE

La programmazione sarà pubblicata con il Comunicato Ufficiale del 12 Gennaio 2024.

EVOLUTION PROGRAMME

TORNEO PULCINI #GRASSROOTS CHALLENGE STAGIONE SPORTIVA 2023/24

In allegato al presente comunicato trovate il regolamento, la modalità di gioco e le situazioni di gioco per il Torneo Pulcini #Grassroots Challenge, oltre che il referto gara.

PROGRAMMA DI INFORMAZIONE

Si ricorda che:

- Le date degli incontri dovranno essere comunicate tramite **e-mail (base.pugliasgs@figc.it)** al Coordinatore Federale Regionale SGS e al Comitato Regionale L.N.D. di appartenenza almeno 10 giorni prima della data di effettuazione, indicando anche luogo ed ora di inizio, per la necessaria pubblicazione sul Comunicato Ufficiale;
- Uno dei quattro incontri programmati deve riguardare la trattazione di aspetti regolamentari del giuoco del calcio, ovviamente dedicando l'appuntamento ai giovani calciatori, ai tecnici e dirigenti/arbitro, e, possibilmente, ai genitori.

CALENDARIO INCONTRI INFORMATIVI

Le sottoelencate società hanno presentato, per la corrente stagione sportiva, un elenco relativo alle attività di informazione ed aggiornamento rivolto a Dirigenti, Tecnici, genitori e calciatori, su temi regolamentari, educativi psicopedagogici, tecnici e medici. Si riporta, di seguito, il calendario degli incontri che si sono svolti o che si svolgeranno a breve:

DELEGAZIONE DI LECCE

Società: ASD FUTURA MONTERONI
Luogo: C.S. Comunale (Via del campo Sportivo – MONTERONI DI LECCE(LE))
Data: 12/01/2024 (ore 17:30)
Incontro: 2^ riunione
Tema: "Comunicazione assertiva"
Relatore: Francesco ZECCA (Pedagogista)

Società: ASD FABRIZIO MICCOLI
Luogo: C.S. Comunale (Via Kuliscioff – SAN DONATO DI LECCE(LE))
Data: 15/01/2024 (ore 15:30)
Incontro: 3^ riunione
Tema: "Rispetto per avversari e direttore di gara"
Relatore: Antonio MELELEO (Tecnico)

Società: ASD NOVOLI
Luogo: C.S. "Toto Cezzi" (– NOVOLI (LE))
Data: 15/01/2024 (ore 19:30)
Incontro: 2^ riunione
Tema: "Famiglia, scuola, sport e mondo del lavoro"
Relatore: Francesco DE PASCALIS (Dirigente) e Davide DE PANDIS (Resp. Tecnico)

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Lecce ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Lecce il
giorno 11 GENNAIO 2024.

IL SEGRETARIO
(Francesco BASURTO)

IL DELEGATO
(Luana De Mitri)



Roma, 8 gennaio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 38

Oggetto: Riforma fiscale - Pubblicazione in G.U. dei Decreti Legislativi concernenti: Statuto del Contribuente – Contenzioso Tributario – Adempimento Collaborativo –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 4-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 4 – 2024

Oggetto: Riforma fiscale - Pubblicazione in G.U. dei Decreti Legislativi concernenti: Statuto del Contribuente – Contenzioso Tributario – Adempimento Collaborativo –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024 sono stati pubblicati i seguenti altri tre Decreti Legislativi attuativi della riforma fiscale:

- D. Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023 - Modifiche allo Statuto del Contribuente;
- D. Lgs. n. 220 del 30 dicembre 2023 – Contenzioso Tributario –
- D. Lgs. n. 221 del 30 dicembre 2023 – Adempimento Collaborativo

Come già accennato nella precedente Circolare LND n. 37 del 4 gennaio 2024, gli ultimi tre Decreti - Accertamento -Semplificazione degli adempimenti tributari e Riordino del settore dei giochi - saranno oggetto di Circolare non appena verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

D. Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023 – Modifiche allo Statuto del Contribuente – entrata in vigore dal 18 gennaio 2024 (15° giorno successivo alla data di pubblicazione) –

Il Decreto reca modifiche allo Statuto del Contribuente di cui alla Legge n. 212 del 2000 e rappresenta un fondamentale riferimento per quanto riguarda i principi della normativa tributaria.

Nell'art. 1 del Decreto sono sostanzialmente riportate tutte le modifiche allo Statuto che, di fatto, aumentano le garanzie dei contribuenti.

In primo luogo assume rilevanza l'introduzione della garanzia del contraddittorio. Gli atti autonomamente impugnabili sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo; ne consegue l'annullabilità dell'atto impositivo che non tenga conto delle osservazioni del contribuente il quale, previa comunicazione da parte dell'Ufficio dello schema di atto impositivo, ha 60 giorni di tempo per proporre.

L'Ufficio deve motivare le ragioni di non accoglimento, seppure parziale, delle osservazioni della controparte, pena l'annullamento dell'atto.

Rilevante è la disposizione per la quale, "limitatamente ai tributi unionali, non sono dovuti i tributi nel caso in cui gli orientamenti interpretativi dell'Amministrazione finanziaria, conformi alla giurisprudenza unionale, vengono successivamente modificati per effetto di un mutamento della predetta giurisprudenza o dei predetti atti".

Con riguardo alla disciplina dell'efficacia nel tempo delle norme tributarie, è confermato il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie.

Nel caso di tributi "dovuti, determinati o liquidati periodicamente", le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche.

Una delle novità più importanti è quella della introduzione dell'autotutela obbligatoria da parte dell'Amministrazione finanziaria in una serie di casi in cui gli atti impositivi siano manifestamente illegittimi anche di fronte a provvedimenti divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini. Tra questi l'errore di persona, di calcolo, di errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Amministrazione finanziaria, sul presupposto del tributo, la mancata considerazione di pagamenti già eseguiti e la mancanza di documentazione, se successivamente sanata con la presentazione della stessa entro i termini di legge.

L'obbligo dell'autotutela non sussiste in caso di sentenza favorevole all'Amministrazione e decorso un anno dalla definitività dell'atto.

E' evidenziata la differenza tra irregolarità, annullabilità e nullità degli atti impositivi e sanzionatori. Gli atti dell'Amministrazione impugnabili dinanzi agli Organi di Giustizia Tributaria sono annullabili per

violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti. L'annullabilità va eccepita nel ricorso introduttivo con la conseguenza che non potrà più essere richiamata dopo il processo di primo grado né il Giudice, senza una specifica eccezione del contribuente, può rilevare l'annullabilità dell'atto anche se palese.

La nullità è prevista nelle ipotesi di difetto assoluto di attribuzione, di atti adottati in violazione o elusione del giudicato e di atti affetti da vizi di nullità qualificati espressamente come tali da norme emanate dopo il Decreto.

La nullità può essere sempre eccepita dal contribuente ed è comunque rilevabile d'ufficio in ogni ordine e grado di giudizio.

Tra i vizi di notificazione che determinano l'inefficacia dell'atto, va segnalata la notificazione degli atti impositivi o della riscossione se effettuata nei confronti di soggetti inesistenti totalmente o privi di collegamenti con il destinatario dell'atto.

E' stato introdotto il principio del divieto del *bis in idem*. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente, il contribuente ha diritto a che l'Amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertatrice relativamente a ciascun tributo una sola volta nel periodo d'imposta.

L'Amministrazione ha il potere di condurre nei confronti del contribuente indagini e accedere a banche dati, ma le viene fatto espresso divieto di divulgazione dei dati acquisiti.

L'Amministrazione finanziaria offre su richiesta una consulenza giuridica alle Associazioni Sindacali e di Categoria, agli Ordini Professionali, agli Enti Pubblici e Privati, alle Regioni ed Enti Locali.

E' innovata anche la disciplina sull'interpello. La presentazione dell'istanza di interpello è subordinata al versamento di un contributo destinato a finanziare la formazione del personale dell'Agenzia delle Entrate, la cui misura sarà individuata con apposito Decreto del MEF. L'Agenzia dovrà rispondere entro 90 giorni, con esclusione nel conteggio del periodo del mese di agosto.

E' esteso l'obbligo di conservazione decennale delle scritture contabili. Decorso il decennio è preclusa all'Amministrazione finanziaria l'utilizzabilità, a fini probatori, delle scritture contabili.

E' istituito il Garante Nazionale del Contribuente con ampliamento delle funzioni rispetto all'attuale Garante del Contribuente.

D. Lgs. n. 220 del 30 dicembre 2023 – Riforma del Contenzioso Tributario – in vigore dal 4 gennaio 2024 –

Sono state introdotte nuove disposizioni in materia di contenzioso tributario soprattutto per quanto concerne l'ampliamento e il potenziamento dell'informatizzazione della giustizia tributaria con la semplificazione della normativa processuale, anche ricorrendo alla completa digitalizzazione del processo tributario con l'utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali e dei verbali.

Si riportano sinteticamente alcune delle novità che più possono interessare.

Una novità rilevante è quella che prevede che le spese di giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio. Inoltre, nella liquidazione delle spese si deve tenere conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.

E' ribadito il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo.

E' consentito notificare al testimone in via telematica il modello di deposizione e, se questi è in possesso di firma digitale, si depositerà tutto telematicamente.

Le comunicazioni cartacee dovranno essere effettuate con raccomandata AR e tutte le comunicazioni vanno effettuate con posta elettronica certificata: nel caso ci siano più difensori sarà sufficiente inviare la pec ad uno solo che sarà tenuto ad informare gli altri. La violazione delle regole telematiche non costituisce causa di invalidità del deposito.

Gli atti, una volta depositati, non vanno più prodotti nelle fasi successive del giudizio o nei gradi ulteriori.

E' stata disciplinata la possibilità dell'udienza a distanza. La discussione *da remoto* deve essere chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza che va notificata alle parti entro 10 giorni liberi prima della data fissata, e va depositata in Segreteria la quale comunica almeno tre giorni prima dell'udienza l'ora e le modalità di collegamento.

E' stabilito il divieto di produrre nuovi documenti in appello salvo che il Collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa o che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per cause non imputabili alla parte.

Sarà possibile l'accordo conciliativo anche nei giudizi in Cassazione. In tal caso è prevista la riduzione delle sanzioni. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% del minimo in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di primo grado; nella misura del 50% del minimo in caso di perfezionamento nel corso del giudizio di secondo grado; nella misura del 60% del minimo in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.

E' previsto che, al termine dell'udienza, il Giudice debba dare immediata lettura della sentenza o, in caso di riserva, entro sette giorni.

Viene introdotta la facoltà per il Collegio o il Giudice Monocratico, in sede cautelare, di definire in Camera di Consiglio il giudizio emettendo una sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso.

D. Lgs. n. 221 del 30 dicembre 2023 – Adempimento Collaborativo – in vigore dal 18 gennaio 2024

Il regime di Adempimento Collaborativo o *cooperative compliance* è stato istituito con il D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 – “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuenti” – ed è finalizzato ad instaurare un rapporto di fiducia tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente con un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. L'obiettivo è perseguito con l'interlocuzione costante e preventiva con il contribuente stesso, inclusa l'anticipazione del controllo, onde valutare le situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.

Possono aderire al regime di Adempimento Collaborativo tutti i contribuenti che conseguono un volume d'affari/ricavi per il 2024 non inferiore a 750 milioni di euro, a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro e a decorrere dal 2028 con volume d'affari non inferiore a 100 milioni di euro annui, che siano in possesso di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione o controllo del rischio fiscale inteso quale rischio di operare in violazione di norme fiscali o in contrasto con le finalità dell'ordinamento tributario.

E' aperto l'ingresso al regime anche a società non aventi i requisiti di ammissibilità ma appartenenti al medesimo consolidato nazionale nel caso in cui almeno una società del gruppo possieda i requisiti di ammissibilità e il gruppo abbia adottato i sistemi integrati di cui sopra.

Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (*Tcf – Tax Control framework*) deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di un professionista indipendente, in possesso di una specifica professionalità, iscritto all'Albo degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. I requisiti dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione sono disciplinati da un Regolamento emanato dal MEF di concerto con il Ministro della Giustizia, sentiti gli Ordini Professionali mentre l'Agenzia delle Entrate indicherà, con proprio provvedimento, le linee-guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze emanerà un codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime di Adempimento Collaborativo. Il Decreto dovrà essere emanato entro 90 dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 221.

L'Agenzia delle Entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole ad un interpello promosso dal contribuente aderente al regime, deve invitare il contribuente ad un contraddittorio per illustrare la propria posizione.

Di rilievo è la nuova disposizione che stabilisce che i contribuenti che seppure non in possesso dei requisiti dimensionali per accedere al regime di Adempimento Collaborativo decidano, comunque, di

adottare un sistema di rilevazione, misurazione, gestione o controllo del rischio fiscale dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate. L'opzione per l'adozione del sistema di rilevazione del rischio fiscale comporta la riduzione delle sanzioni amministrative ad un terzo per le violazioni relative ai rischi di natura fiscale comunicati preventivamente attraverso l'interpello, a pagamento, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o di altre scadenze. Anche per i soggetti di minore dimensione occorre la certificazione da parte dei professionisti di cui sopra.

Conseguenza premiale dell'adempimento collaborativo è il taglio delle sanzioni amministrative. Il contribuente che trasmette il rischio fiscale in modo tempestivo ed esauriente tramite l'apposito interpello non subirà sanzioni nel caso in cui il suo comportamento è esattamente corrispondente a quello comunicato all'Agenzia delle Entrate. Prima del D. Lgs. n. 221 il taglio era del 50%.

Anche il reato di dichiarazione infedele non è punibile per i soggetti che si avvalgono del regime di Adempimento Collaborativo, sempre che la violazione di norme sia comunicata tempestivamente all'Agenzia delle Entrate. Necessita presentare l'istanza di interpello o, per i soggetti che aderiscono al regime possedendone i requisiti, la specifica comunicazione "di rischio" prevista dal comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 128 del 2015, contenente elementi come l'indicazione della norma dubbia e la soluzione che propone il contribuente.

L'esclusione delle sanzioni è tuttavia prevista soltanto quando le violazioni fiscali non siano caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente.

Per i soggetti che utilizzano il regime dell'Adempimento Collaborativo sono ridotti di due anni i termini di decadenza dell'azione di accertamento previsti per le imposte sui redditi e l'IVA. I termini stessi sono ridotti di un ulteriore anno se al contribuente è rilasciata la certificazione tributaria ex art. 36 D. Lgs. 9 luglio 1997, in cui viene attestata la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali nonché l'esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicate annualmente con Decreto del MEF.

Non trova applicazione la riduzione dei termini quando è constatato che le violazioni sono realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie fraudolente.

La Guardia di Finanza coopera e si coordina preliminarmente con l'Agenzia delle Entrate nell'esercizio dei poteri istruttori nei confronti dei contribuenti ammessi al regime dell'Adempimento Collaborativo.



Roma, 8 gennaio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi



CIRCOLARE N° 39

Oggetto: Detassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali ex art. 1, commi da 44 a 47 della Legge 30 dicembre 2020, n., 178 – Circolare n. 35/E del 28 dicembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate – Indicazioni sul regime agevolato per la tassazione degli utili degli enti non commerciali –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 5-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 5 – 2024

Oggetto: Detassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali ex art. 1, commi da 44 a 47 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Circolare n. 35/E del 28 dicembre 2023 dell'Agenzia delle Entrate – Indicazioni sul regime agevolato per la tassazione degli utili degli enti non commerciali –

L'art. 1, commi da 44 a 47, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha introdotto, al ricorrere di determinate condizioni specificamente indicate dalla norma, un regime agevolativo in favore di taluni enti non commerciali consistente nella esclusione dalla base imponibile IRES, a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021, del 50% degli utili percepiti.

Con la Circolare in oggetto l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla portata della disposizione agevolativa.

Per usufruire della detassazione degli utili gli enti non commerciali devono svolgere le attività di interesse generale nell'ambito dei settori indicati nel comma 45, tra i quali figura **l'attività sportiva**.

I soggetti beneficiari devono destinare l'IRES non dovuta in applicazione del comma 44, al finanziamento delle attività di interesse generale – *nel caso delle ASD, trattasi dell'attività sportiva* - accantonando l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente non commerciale.

Sotto il profilo soggettivo, afferma l'Agenzia delle Entrate, la detassazione riguarda la generalità degli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale negli specifici settori indicati in via normativa, tra i quali, giova ripeterlo, è espressamente previsto il settore dell'attività sportiva.

Il requisito deve essere verificato con riferimento alle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 73, comma 1, lett. c), TUIR, secondo cui *"l'oggetto esclusivo o principale dell'ente richiedente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto"*.

La riconducibilità in una delle categorie previste dalla norma agevolativa, afferma l'Agenzia, deve essere operata sia da un punto di vista formale (con riferimento agli scopi individuati dalle norme e dallo statuto) sia da un punto di vista sostanziale (con riferimento all'attività svolta in concreto dalla stessa).

Pertanto, conclude l'Agenzia, l'agevolazione si applica agli enti non commerciali che esercitano direttamente ed effettivamente le attività di interesse generale nei settori indicati (*attività sportiva*).

L'ente non commerciale deve destinare il risparmio d'imposta conseguito (pari al 50% dell'IRES dovuta sugli utili) *"al finanziamento"* delle *"attività di interesse generale"* nei settori indicati (*attività sportiva*) e accantonare l'importo che al termine del periodo d'imposta risulti non ancora *"erogato"*, in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.

Pertanto, l'ente non commerciale – **nel caso di specie l'Associazione Sportiva Dilettantistica** - deve utilizzare, ai fini di una corretta fruizione dell'agevolazione, il risparmio d'imposta per il finanziamento dell'attività sportiva esercitata direttamente. La destinazione deve risultare da apposita decisione dell'Organo amministrativo competente (delibera, verbale di riunione, ecc.), con evidenza della destinazione delle somme alla specifica attività sportiva.

Occorre, inoltre, precisa l'Agenzia delle Entrate, che l'accantonamento a riserva, per l'eventuale importo residuo non utilizzato a fine anno, e l'utilizzo dello stesso risultino puntualmente documentati e

rilevati nella contabilità dell'ente, con evidenza della destinazione delle somme alla specifica attività sportiva, in coerenza con quanto deliberato dall'Organo amministrativo.

Relativamente al termine entro cui deve essere utilizzato il risparmio d'imposta accantonato a riserva, in assenza di disposizioni contrarie nel testo del comma n. 46, si ritiene che l'utilizzo della stessa non sia soggetto a termini particolari, potendo dunque avvenire nel corso della vita dell'ente.



Roma, 8 gennaio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 40

Oggetto: Decreto del 10 novembre 2023 del Ministro della P.A. – Lavoro sportivo retribuito dei dipendenti della Pubblica Amministrazione –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 6-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 6 – 2024

Oggetto: Decreto del 10 novembre 2023 del Ministro della P.A. – Lavoro sportivo retribuito dei dipendenti della Pubblica Amministrazione –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2023, è stato pubblicato il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dello Sport e i Giovani, recante parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuito al personale delle amministrazioni pubbliche.

Il Decreto – art. 1 – individua i parametri sulla base dei quali le Amministrazioni Pubbliche valutano la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo retribuita di cui al D. Lgs. n. 36/2021, da parte dei dipendenti pubblici.

Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione – art. 2 – da parte delle Amministrazioni titolari del rapporto di lavoro sono duplici e devono, come prevede il comma 5 dell'art. 2, sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del dipendente.

La prima condizione – comma 1, lett. a) – è l'assenza di cause di incompatibilità di diritto che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate.

Altra condizione – comma 1, lett. b) – è l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'Amministrazione.

Il comma 2 dell'art. 2 prevede che l'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio né intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'Amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa.

L'attività autorizzata – comma 3 – in relazione ai tempi di svolgimento e alla durata della prestazione di lavoro sportivo non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell'Ufficio cui il dipendente è assegnato. A tal fine, in relazione ai dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, le Amministrazioni verificano, ai fini dell'autorizzazione, che la prestazione di lavoro sportivo non confligga con il regolare e ordinato svolgimento del servizio.

L'Amministrazione, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno - comma 4 - verifica che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata. Si considera prevalente l'attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

EVOLUTION PROGRAMME

CATEGORIA PULCINI

“TORNEO #GRASSROOTS CHALLENGE”

STAGIONE SPORTIVA 2023-2024

PROGETTO TECNICO

REGIONE PUGLIA



Premessa

Lo scopo di questo nuovo progetto tecnico che vi presentiamo è quello di fornire una serie di opportunità di confronto che si diversificano di volta in volta con l'obiettivo comune di favorire la crescita dei giovani calciatori che con passione frequentano le Scuole di Calcio e con tanto impegno cercano di superare i propri limiti migliorando le proprie abilità.

Il programma intende valorizzare anche il percorso educativo delle società, promuovendo il valore del Fair Play e, contestualmente, coinvolgendo i genitori ad essere parte integrante del confronto, dove il sostegno che loro stessi forniranno ai propri figli si traduce in punteggi assegnati alla squadra.

Nell'organizzazione dei confronti ci siamo preoccupati di rendere semplice l'organizzazione, utilizzando pochi attrezzi, senza dover spostare nulla di impegnativo, lasciando quindi più spazio possibile in termini di tempo al divertimento dei bambini, al loro impegno in campo, con sfide continue e pochi, limitati, momenti di pausa.

I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco 7vs7, modello di riferimento per la categoria Pulcini, e sarà preceduta da situazioni di gioco che mettono in rilievo le abilità dei singoli giocatori, e le capacità di collaborare per trovare nuove e diversificate soluzioni nel modello di gioco 3vs3 e 4vs4, che stanno prendendo sempre più spazio nel panorama delle attività proposte nell'attività giovanile.

Questa modalità di confronto permetterà ai giovani calciatori di cimentarsi in differenti situazioni di gioco che comportano l'applicazione di abilità tecnico-tattiche individuali, consentendo loro di aumentare il bagaglio di esperienze vissute, sia sul piano tecnico e motorio, che sul piano emozionale.

Un percorso da seguire con sensibilità, attenzione e continuità da tutti gli attori (tecnici, dirigenti, genitori), in cui il Settore Giovanile e Scolastico si mette a completa disposizione di tutti i club, attraverso le sue strutture regionali e provinciali ed in particolare attraverso i Centri Federali Territoriali (CFT) e le Arre di Sviluppo Territoriale (AST) e tutti i collaboratori nell'ambito dell'Attività di Base.

Il progetto che presentiamo ha quindi l'obiettivo di fornire strumenti utili ai tecnici affinché possano far crescere i bambini con le giuste motivazioni, con i giusti tempi, con le migliori competenze messe in campo.

Per questi e diversi altri motivi, questo progetto è parte integrante dell'**EVOLUTION PROGRAMME**, quindi basato sui presupposti tecnico-organizzativi considerati nei Centri Federali Territoriali ed applicati per le categorie di base, che si realizza essenzialmente considerando due principi:

1. per i bambini e le bambine: moltiplicare le opportunità di gioco e di esperienze pratiche da far vivere a tutti i partecipanti durante le sedute di allenamento ed in occasione degli incontri ufficiali;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO EVOLUTION PROGRAMME

2. per i Tecnici (e gli adulti in genere): incrementare le occasioni di formazione attraverso il coinvolgimento pratico nell'attività svolta in campo e con lo sviluppo di un percorso di incontri che si realizzi con continuità nel corso della stagione sportiva.

Le attività tecniche proposte nel Torneo Pulcini **#GrassrootsChallenge** sono state sviluppate nel rispetto dei 10 presupposti individuati nella Metodologia CFT rivolta alla fascia d'età 5-12 anni: Giocatore come protagonista; organizzazione dell'allenamento; clima sereno; elevato tempo di impegno motorio; + gioco – esercizi; educare attraverso il movimento; appassionare allo sport; orientarsi al compito; includere; variabilità della pratica. In particolare, le 2 situazioni di gioco del Torneo presentano le seguenti caratteristiche pratiche: semplicità organizzativa; numero ridotto di giocatori (3vs3 e 4vs4); elevato tempo di impegno motorio sul compito concesso ai giovani giocatori e giocatrici rispetto alle tempistiche riservate ad ogni proposta; attività situazionale che prevede scelte e confronto; elevata densità di esperienze motorie e tecniche; possibilità di successo per giocatori con caratteristiche fisico/tecniche differenti; approccio ludico; diversificazione degli obiettivi tecnici; sviluppo di principi di gioco.

Per approfondire i 10 presupposti della metodologia CFT per l'Attività di Base e farsi un'idea più chiara dell'indirizzo che il Settore Giovanile e Scolastico intende promuovere per le categorie più giovani è possibile consultare il manuale: "Allenare l'Attività di Base, Soluzioni per la formazione del giovane giocatore", disponibile in formato elettronico. Questo, così come tutti gli altri documenti redatti nell'ambito del Programma di Sviluppo Territoriale, sono ovviamente disponibili in forma gratuita a chiunque ne faccia richiesta (allenatori, dirigenti e genitori).

Nell'attività che ora andremo ad illustrare, Evoluzione dell'ormai noto "Sei Bravo a... Scuola di Calcio", le squadre si confronteranno in due diverse modalità che per questa stagione sportiva, nella regione Puglia, si sintetizzano in:

Svolgimento del confronto tra le due squadre con 14 calciatori in lista:

- ✓ Fase 1: Situazioni di gioco 3vs3 e 4vs4 per i primi 7 calciatori durata 5' minuti;
- ✓ Fase 2: Situazioni di gioco 3vs3 e 4vs4 per i restanti 7 calciatori durata 5' minuti;
- ✓ Fase 3: 1° tempo della partita di 15' minuti;
- ✓ Fase 4: 2° tempo della partita di 15' minuti;
- ✓ **Graduatoria Partecipazione e Fair Play**

Partecipazione dei Giovani Calciatori

Le squadre devono presentarsi con almeno 14 giocatori per ottenere un bonus di 2 punti nella graduatoria del singolo confronto.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

EVOLUTION PROGRAMME

Situazioni di gioco in pillole

Situazioni di gioco 3 contro 3

All'interno di uno spazio che comprenda l'area di rigore si gioca 3 contro 3 nel quale:

- Una squadra ha il compito di **fare goal (fase offensiva)** nella porta difesa dal portiere;
- L'altra squadra ha il compito di **finalizzare un passaggio (fase difensiva)** all'interno delle due porticine di dimensioni ridotte larghe 1,50 mt.;

Regole di gioco:

- La squadra che attacca la porta schiera tre calciatori di movimento;
- La squadra che attacca le porticine schiera un portiere e due calciatori di movimento;
- Il portiere non può prendere con le mani su retropassaggio di un proprio compagno; **In questa circostanza il portiere può ricevere pressione da parte dall'avversario;**
- Il portiere con palla a terra può finalizzare un passaggio all'interno delle due porticine;
- Un passaggio all'interno delle due coni si considera valido se rasoterra;
- Il pallone deve entrare all'interno dei due coni che definiscono i pali, se passa sopra o li tocca, il punto non è valido;
- All'interno dell'area di rigore ogni fallo da parte della squadra che difende la porta viene punito con un calcio di rigore;

Ripresa del gioco all'uscita del pallone dal campo:

- Quando il pallone esce attraverso la linea che unisce le due porticine la ripresa del gioco spetta sempre alla squadra che attacca la porta;
- La ripresa del gioco avviene con un possesso palla dalla linea che unisce le porticine;
- Quando il pallone esce dalla linea di fondo campo della porta e la ripresa del gioco spetta alla squadra che difende la porta questa avviene con un calcio di rinvio;
- Anche in seguito ad un goal la ripresa del gioco avviene con un calcio di rinvio;
- In occasione del calcio di rinvio i calciatori avversari devono stare fuori dell'area di rigore fino a quando il pallone viene calciato;
- Le rimesse laterali e i calci d'angolo vengono effettuati come da regolamento;
- Il portiere può tenere in mano il pallone massimo 6 secondi come da regolamento;

Situazione di gioco nel 4 contro 4

All'interno di uno spazio compresa l'area di rigore si gioca 4 contro 4 nel quale:

- Una squadra ha il compito di **fare goal (fase offensiva)** nella porta difesa dal portiere;
- L'altra squadra ha il compito di **fare meta (fase difensiva)** in due modi:
 - Condurre la palla all'interno dell'area di meta;
 - L'inserimento di un compagno all'interno dell'area di meta;

Regole di gioco:

- La squadra che attacca la porta schiera tre calciatori all'interno dell'area di gioco ed un quarto all'interno dell'area di meta che funge da sostegno per i compagni;
- Il sostegno gioca regolarmente ma non può entrare in area di gioco, l'eventuale infrazione viene punita con una rimessa in gioco con le mani da parte del portiere;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO EVOLUTION PROGRAMME

- Se l'eventuale ingresso nel campo di gioco da parte del sostegno impedisce la realizzazione della meta la stessa viene convalidata;
- Il sostegno non può fare goal;
- Il sostegno può essere sostituito in seguito ad un goal o dopo aver subito una meta;
- La squadra che attacca l'area di meta schiera un portiere e tre calciatori;
- La meta si considera valida in due modi, quando:
 - Il calciatore entra nell'area di meta in conduzione di palla ovvero tocca la palla prima e dopo la linea di meta senza che nessuno tocchi il pallone;
 - Il calciatore che riceve e stoppa il pallone al momento del passaggio del compagno si trovava ancora all'interno dell'area di rigore;
- I calciatori a difesa della porta non possono stazionare all'interno dell'area di meta in attesa del passaggio del compagno;
- L'inserimento nell'area di meta può avvenire anche da palla inattiva, in seguito ad una rimessa laterale o calcio di punizione;
- Il portiere non può prendere con le mani un retropassaggio dal proprio compagno; **Il portiere può essere attaccato contrariamente a quanto avviene in gara;**
- Il portiere può lanciare un compagno
- All'interno dell'area di rigore ogni fallo della squadra che difende la porta viene punito con un calcio di rigore, all'esterno della stessa vengono puniti come da regolamento;

Ripresa del gioco all'uscita del pallone dal campo:

- Quando il pallone esce dall'area di meta la ripresa del gioco spetta sempre alla squadra che attacca la porta ed avviene con un possesso palla da parte del giocatore di sostegno;
- Quando il pallone esce dalla linea di fondo campo e la ripresa del gioco spetta alla squadra che difende la porta questa avviene con un calcio di rinvio.
- Dopo un goal la ripresa del gioco avviene con la stessa modalità prevista sopra;
- Le rimesse laterali e i calci d'angolo vengono effettuati come da regolamento;
- Il portiere può tenere in mano il pallone massimo 6 secondi come da regolamento;
- Il portiere può lanciare il pallone con le mani o con i piedi per realizzare una meta;

Punteggio

La squadra che ha totalizzato il maggior numero di goal realizza un punto.

- Il totale dei goal è la somma delle reti realizzate nelle due fasi di gioco Fase1+Fase2;
- In caso di parità nel numero di goal viene considerato il numero totale di mete realizzate;
- In caso di ulteriore parità si assegna un punto ad entrambe le squadre;
- Il punto conquistato si somma a quelli realizzati nei successivi due tempi di gara;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

EVOLUTION PROGRAMME

Modalità di Assegnazione del Punteggio dell'Incontro

Il punteggio dell'incontro terrà conto dei principi su cui si basa l'attività nelle categorie di base. Il risultato della gara sarà infatti la somma dei punti ottenuti nel corso del confronto, in modo che in ogni gara i giovani calciatori impegnati siano il più possibile motivati in ogni momento.

Quindi, in linea di principio, ogni mini-gara viene conteggiata a sé, assegnando 1 punto per ogni incontro vinto o pareggiato. Nello specifico, ai fini della determinazione del punteggio finale, ogni fase assegna un punto per il risultato finale come segue: 1 punto per il risultato delle situazioni di gioco, 1 punto per ogni tempo di gioco.

1) Partite 7 contro 7

- assegnazione di un punto per ciascun tempo vinto o pareggiato (*si ricorda che sono previsti 2 tempi di gioco, con l'opzione di disputarne 3*)

Esempio tabella punti assegnati in un singolo incontro: Sommatoria punti Partite + Situazioni di gioco

Società	Situazioni di gioco	1° tempo 7c7	2° tempo 7c7	Punti Totali
Squadra ALFA	1	1	1	3
Squadra BETA	0	1	0	1

In questo caso il confronto è terminato con il punteggio di 3-1 per la Squadra ALFA. Pertanto alla Squadra ALFA vengono assegnati 3 punti per la vittoria del confronto che verranno riportati nella Graduatoria Finale

2) Graduatoria "Partecipazione e Fair Play"

- Assegnazione di 1 punto per aver partecipato al confronto con almeno 12 giovani calciatori o 2 punti per aver partecipato al confronto con almeno 14 giovani calciatori

- Assegnazione di 1 punto per aver partecipato al confronto con almeno 3 bambine in lista

Determinazione della Graduatoria Finale

Esempio Graduatoria Finale

Società	Punti Tecnici Girone	Partecipazione squadra (12 o 14)	Partecipazione Calciatrici	TOTALE
Società ALFA	6	2	0	8
Società BETA	3	2	1	6
Società DELTA	5	0	0	5
Società GAMMA	1	1	0	2

In caso di parità di punteggio nella graduatoria della festa finale

I punteggi della Graduatoria di Merito dell'Attività di Base che tiene conto dei seguenti parametri:

- Livello di Riconoscimento del club;
- Migliore Posizione nella graduatoria di Merito;
- Esito dello scontro diretto limitatamente al confronto tecnico (non considerando le situazioni di gioco);
- Sorteggio



GIOCHIAMO

TUTTI, DI PIÙ E **MEGLIO**

MODELLO DI COMPETIZIONE

Stagione 2023/2024

PULCINI

#GRASSROOTS CHALLENGE

TUTTI

Definisci
le regole delle
competizioni
in base alle
necessità dei
giovani giocatori

DI PIÙ

Concedi
maggiore
tempo
di impegno
motorio
in partita

MEGLIO

Varia
le esperienze
di gara per
garantire una
formazione
completa



INDICE

1	<i>Proposte pre-gara</i>	pag. 1
	Situazione di gioco 3 contro 3 • U10/U11	pag. 2
	Situazione di gioco 4 contro 4 • U10/U11	pag. 4
	Duello	pag. 6
2	Punteggio di gioco ed esempi organizzativi	pag. 10



1



PROPOSTE PRE-GARA

Situazioni di Gioco 3 contro 3 • U10/U11

Situazioni di Gioco 4 contro 4 • U10/U11

Duello



SITUAZIONI DI GIOCO PER PULCINI #GRASSROOTS CHALLENGE

1) Titolo: "Situazione di gioco 3 contro 3 • U10/U11"

Dimensioni del campo (figura 1):

- ✓ **Larghezza** 22 metri (ampiezza area di rigore già delimitata per la partita 7 contro 7).
- ✓ **Lunghezza** 16,5 metri (a 5,5 metri dall'area di rigore già delimitata per la partita vengono definite 2 porte di dimensioni ridotte, larghe 1,5 metri, la linea immaginaria che le unisce identifica il margine opposto a quello della linea di fondo-campo).
- ✓ **La linea di fondo-campo** delimitata per la partita 7 contro 7 corrisponde alla linea di fondo-campo della *Situazione di Gioco 3 contro 3 • U10/U11*.
- ✓ **Porta** di dimensioni regolamentari (consigliato 4x2 metri).

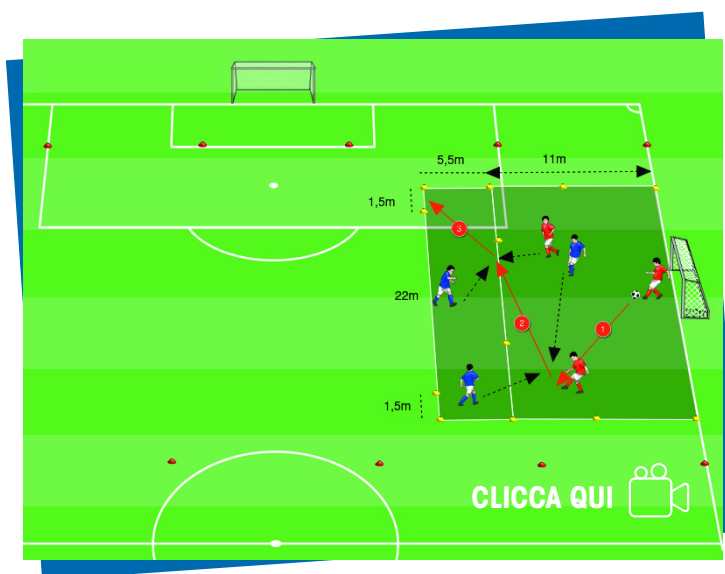


Figura 1

Durata: almeno 5 minuti.

DESCRIZIONE

L'attività si svolge all'interno di uno spazio che comprende l'area di rigore delimitata per la partita alla quale viene aggiunta un'ulteriore area di profondità 5,5 metri. Si gioca una situazione 3 contro 3 nella quale una squadra ha il compito di finalizzare verso una porta di dimensioni regolamentari mentre l'altra ha come obiettivo ricercare la realizzazione di un passaggio all'interno delle 2 porte con dimensioni ridotte (larghe 1,5 metri).

Le modalità di rotazione dei giocatori tra le varie proposte pre-gara viene presentata a pagina 10.

REGOLE DEL GIOCO

Schieramento e ruoli. La squadra a difesa della porta regolamentare identifica inizialmente un portiere e 2 giocatori di movimento. I giocatori della squadra a difesa delle 2 porte con dimensioni ridotte si considerano tutti come giocatori di movimento.

Passaggio all'interno delle porte di dimensioni ridotte. Il passaggio all'interno delle porte ridotte si considera valido attraverso un tiro rasoterra. Il pallone deve entrare all'interno dei 2 delimitatori che definiscono i pali della porta, se passa sopra questi oppure li tocca, il punto non si considera valido. Il portiere può fare punto (anche direttamente dal rinvio dal fondo).

Retropassaggio al portiere. Il portiere non può prendere con le mani un eventuale retropassaggio da parte di un proprio compagno di squadra ed in questa circostanza (rispetto a quanto previsto nella partita) può inoltre ricevere la pressione da parte dell'avversario.





Falli e scorrettezze. All'interno dell'area di rigore ogni fallo da parte di un giocatore della squadra a difesa della porta viene punito con un calcio di rigore. La distanza della barriera dal punto di battuta del calcio di punizione, così come quella del calcio di rigore dalla linea di porta, è di 7 metri.

Fuorigioco. Durante ogni fase del gioco non è prevista la regola del fuorigioco.

Ripresa del gioco in seguito all'uscita della palla dal campo. Quando la palla esce dal campo vige il regolamento del gioco del calcio tranne che nei due casi specifici presentati di seguito:

- Quando la palla esce attraversando la linea immaginaria che unisce le 2 porte ridotte, la ripresa del gioco spetta sempre alla squadra che ricerca il gol. L'inizio dell'azione successiva avviene con un possesso di palla da parte di un giocatore che parte nei pressi della linea che idealmente unisce le 2 porte ridotte.
- Quando la palla esce dalla linea di fondo-campo e la ripresa del gioco spetta alla squadra che difende la porta, questa avviene attraverso un calcio di rinvio nel quale i giocatori avversari devono obbligatoriamente restare fuori dall'area di rigore fino a quando il pallone non viene calciato dal giocatore che avvia l'azione di gioco.

Si ribadisce che le rimesse laterali ed i calci d'angolo vengono effettuati come da regolamento del gioco del calcio per la categoria in oggetto.

Per quanto non specificato all'interno della presente descrizione fa fede il regolamento del gioco del calcio per la categoria in oggetto.





2) Titolo: "Situazione di gioco 4 contro 4 • U10/U11"

Dimensioni del campo (figura 2):

- ✓ **Larghezza** 22 metri (ampiezza area di rigore già delimitata per la partita 7 contro 7).
- ✓ **Lunghezza** 22 metri (data dalla somma della profondità dell'area di rigore già delimitata per la partita, di uno spazio intermedio profondo 5,5 metri e di un'area di meta, anch'essa profonda 5,5 metri).
- ✓ **La linea di fondo-campo** delimitata per la partita 7 contro 7 corrisponde alla linea di fondo-campo della *Situazione di Gioco 4 contro 4 • U10/U11*.
- ✓ **Porta** di dimensioni regolamentari (consigliato 4x2 metri).

Durata: almeno 5 minuti.

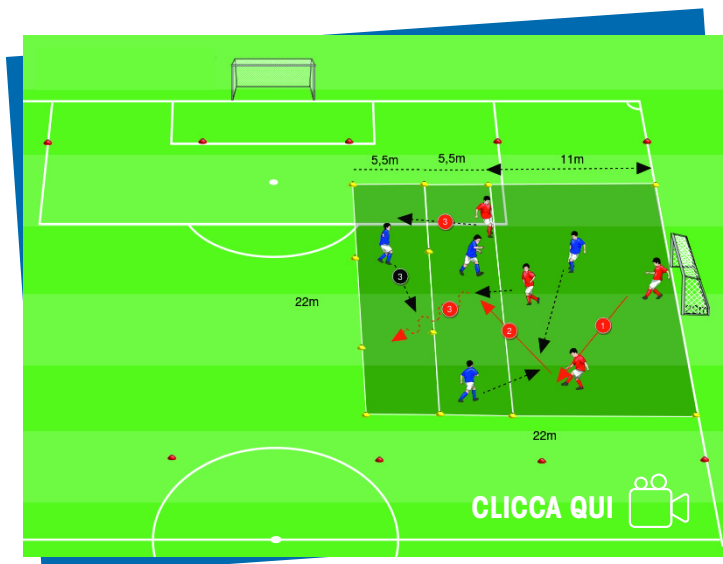


Figura 2

DESCRIZIONE

All'interno dell'area di rigore delimitata per la partita e dello spazio intermedio che lo separa dall'area di meta (definita d'ora in avanti *area di gioco*) si svolge una situazione di 4 contro 4 nella quale una squadra ha il compito di fare goal in una porta difesa da un portiere mentre l'altra ha due obiettivi:

- ⚙️ Costruire un'azione di gioco che permetta l'inserimento di un compagno all'interno dell'area di meta (delimitata all'esterno dell'area di gioco).
- ⚙️ Condurre la palla all'interno dell'area di meta.

Le modalità di rotazione dei giocatori tra le varie proposte pre-gara viene presentata a pagina 10.

REGOLE DEL GIOCO

Schieramento e ruoli. La squadra che ha il compito di attaccare la porta schiera 3 giocatori all'interno dell'area di gioco ed un quarto collocato all'interno della zona di meta (questo giocatore non può mai entrare all'interno dell'area di gioco durante lo svolgimento dello stesso).

Il giocatore all'interno dell'area di meta funge da sostegno per i compagni di squadra e non può fare goal. Il sostegno può essere sostituito da un compagno già coinvolto all'interno dell'area di gioco solo in seguito ad ogni goal realizzato oppure dopo aver subito un inserimento o la conduzione palla nell'area di meta.





Conquista dell'area di meta. La conquista dell'area di meta avviene attraverso le due modalità descritte di seguito:

- 1) **Inserimento di un compagno.** La meta della squadra a difesa della porta sull'inserimento del compagno si considera valida solo se il giocatore che ha toccato la palla all'interno dell'area di meta, al momento dell'ultimo tocco da parte del proprio compagno che gliel'ha trasmessa, si trovava ancora all'interno dell'area di gioco principale: i giocatori a difesa della porta non possono quindi attendere la palla stazionando già all'interno dell'area di meta. L'inserimento in area di meta può avvenire anche da situazioni di palla inattiva: calci di punizione; rimesse laterali.
- 2) **Conduzione della palla.** Affinché l'azione di conduzione palla nella zona di meta sia considerata valida il giocatore che la conduce all'interno dell'area di meta deve toccarla prima e dopo la linea che la divide dallo spazio di gioco senza che ci sia un intervento (tocco del pallone) da parte del giocatore sostegno degli avversari.

Il sostegno all'interno dell'area di meta può intercettare il passaggio rivolto all'avversario che si inserisce e cercare di contendergli la palla senza mai uscire dal suo spazio di competenza.

Retropassaggio al portiere. Il portiere non può prendere con le mani un eventuale retropassaggio da parte di un proprio compagno di squadra ed in questa circostanza (rispetto a quanto previsto nella partita) può inoltre ricevere la pressione da parte dell'avversario.

Falli e scorrettezze. All'interno dell'area di rigore ogni fallo da parte di un giocatore della squadra a difesa della porta viene punito con un calcio di rigore, al di fuori della stessa attraverso un calcio di punizione. La distanza della barriera dal punto di battuta del calcio di punizione, così come quella del calcio di rigore dalla linea di porta, è di 7 metri.

Fuorigioco. Durante ogni fase del gioco non è prevista la regola del fuorigioco.

Ripresa del gioco in seguito all'uscita della palla dal campo. Quando la palla esce dal campo vige il regolamento del gioco del calcio tranne che nel caso specifico presentato di seguito:

- quando la palla esce attraversando l'area di meta, la ripresa del gioco spetta sempre alla squadra che ricerca il gol, la ripresa dello stesso avviene attraverso un possesso di palla da parte del giocatore "sostegno".

Si ribadisce inoltre che le rimesse da fondo-campo, le rimesse laterali ed i calci d'angolo vengono effettuati come da regolamento del gioco del calcio per la categoria in oggetto.

Due casi "limite":

- Se il giocatore a sostegno della squadra che attacca la porta esce dall'area di meta entrando nell'area di gioco l'infrazione viene punita attraverso una rimessa in gioco con le mani effettuata da parte del portiere. È inoltre discrezione dell'arbitro valutare quando l'eventuale ingresso in campo del sostegno impedisce la regolare realizzazione di una meta, in tal caso viene comunque assegnato un punto agli avversari anche qualora il giocatore in possesso di palla non sia riuscito a portarla oltre la linea di meta.
- Il portiere può lanciare un compagno oltre la linea di meta e realizzare un punto. Come previsto dal regolamento del gioco del calcio il portiere può tenere il pallone in mano per un massimo di 6 secondi.

Per quanto non specificato all'interno della presente descrizione fa fede il regolamento del gioco del calcio per la categoria in oggetto.





DUELLO

I giocatori inseriti nella lista gara ma non impegnati nello svolgimento della "Situazione di Gioco 3 contro 3 • U10/U11" e "Situazione di Gioco 4 contro 4 • U10/U11" vengono impiegati nello svolgimento di attività 1 contro 1 utilizzando gli spazi liberi all'interno del campo delimitato per la partita.

Le proposte pratiche di 1 contro 1 si svolgono in forma autonoma (senza quindi essere condotte da un tecnico) e vengono scelte di comune accordo dagli allenatori tra le due in questa sezione del documento: *1 contro 1 "Supero l'avversario"* e *1 contro 1 "Mantengo il possesso della palla"*.

Le attività di Duello sono le medesime proposte nelle modalità di competizione previste nelle categorie U8/U9 e U12/U13.

1) Titolo: 1 contro 1 "Supero l'avversario"

Dimensioni del campo (figura 3):

- ✓ **Rettangolo** di dimensioni 5,5x11 metri.
- ✓ Qualora le misure del campo delimitato per la partita non consentano la realizzazione degli spazi di gioco con le dimensioni previste (vedi figura 5), le misure degli stessi possono essere adattate alle necessità di ogni impianto rimanendo tuttavia le più fedeli possibile alle proporzioni presentate in questo documento.
- ✓ Nel caso in cui risultino disponibili spazi esterni rispetto al campo delimitato per la partita, questi possono essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività di 1 contro 1 presentate.

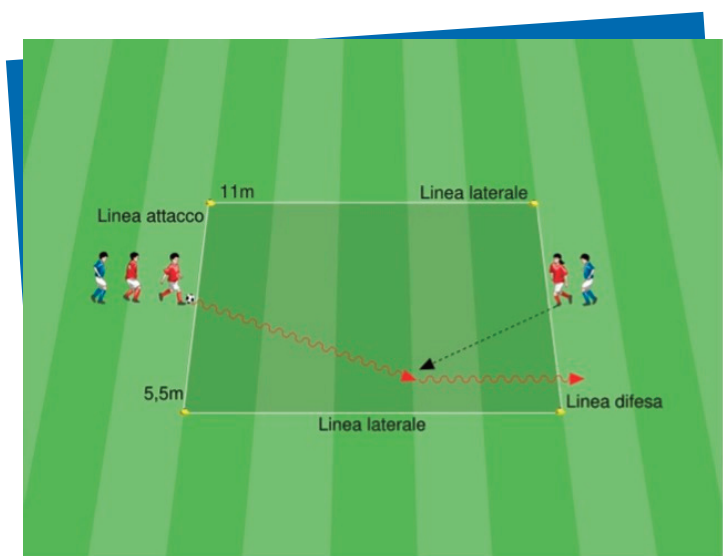


Figura 3

Numero di giocatori impiegati. Vengono coinvolti da un minimo di 2 ad un massimo di 6 partecipanti per ogni rettangolo di gioco. Qualora la somma dei giocatori non impegnati nelle *Situazioni di gioco 3 contro 3 e 4 contro 4* sia maggiore di 6, vengono realizzati altri rettangoli di gioco). I giocatori vengono disposti inizialmente come da figura 3.

DESCRIZIONE

In ogni campo di gioco vengono definite una "linea di attacco", una "linea di difesa" e "due linee laterali". All'esterno rispetto alla linea di attacco si posizionano gli attaccanti, in possesso di una palla ciascuno, dietro la linea di difesa si posizionano i difendenti.

Si svolge una situazione di 1 contro 1 nella quale gli attaccanti, partendo dalla propria linea di attacco, hanno il compito di superare la linea di difesa senza farsi intercettare il pallone dai difendenti.





REGOLE

Qualora il difendente riesca a conquistare la palla dell'attaccante può a sua volta cercare di superare la linea di attacco avversaria evitando l'intervento dell'opponente.

L'azione si intende terminata ogniqualvolta la palla esce dallo spazio di gioco.

Al termine di ogni azione di gioco i due sfidanti si invertono i ruoli di gioco e si posizionano in fila dietro agli altri giocatori.

L'azione successiva può essere avviata non appena i giocatori coinvolti nell'azione precedente hanno lasciato libero il rettangolo di gioco.



2) Titolo: 1 contro 1 “Mantengo il possesso della palla”

Dimensioni del campo (figura 4):

- ✓ **Rettangolo** di dimensioni 5,5x11 metri.
- ✓ Qualora le misure del campo delimitato per la partita non consentano la realizzazione degli spazi di gioco con le dimensioni previste (vedi figura 5), le misure degli stessi possono essere adattate alle necessità di ogni impianto rimanendo tuttavia le più fedeli possibile alle proporzioni presentate in questo documento.
- ✓ Nel caso in cui risultino disponibili spazi esterni rispetto al campo delimitato per la partita, questi possono essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività di 1 contro 1 presentate.

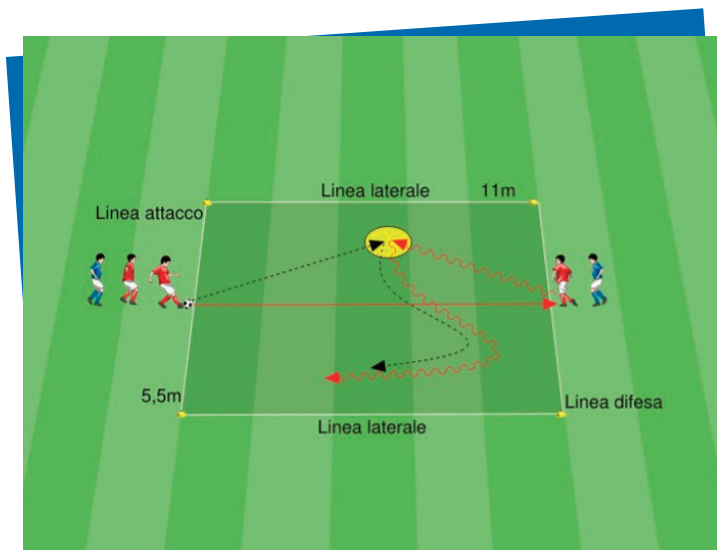


Figura 4

Numero di giocatori impiegati. Vengono coinvolti da un minimo di 2 ad un massimo di 6 partecipanti per ogni rettangolo di gioco. Qualora la somma dei giocatori non impegnati nelle *Situazioni di gioco 3 contro 3 e 4 contro 4* sia maggiore di 6, vengono realizzati altri rettangoli di gioco. I giocatori vengono inizialmente disposti come da figura 4.

DESCRIZIONE

Il giocatore in possesso del pallone effettua una trasmissione al difendente che riceve la palla ed entra all'interno del rettangolo di gioco. Chi effettua il passaggio cerca l'immediata conquista del pallone in possesso dell'avversario.

REGOLE

Il duello ha una durata complessiva di 8 secondi al termine dei quali il giocatore che si trova in possesso della palla, totalizza un punto.

Qualora il pallone termini fuori dallo spazio di gioco prima degli 8 secondi previsti come termine dell'azione, la stessa si considera conclusa senza definire un vincitore.

Al termine di ogni azione i due partecipanti si invertono i ruoli di gioco e si posizionano in fila dietro agli altri giocatori.

L'azione successiva può essere avviata non appena i giocatori coinvolti nell'azione precedente hanno liberato il rettangolo di gioco.





COME REALIZZARE I CAMPI DELLE PROPOSTE PRE-GARA: (SITUAZIONI DI GIOCO 3 CONTRO 3 E 4 CONTRO 4, DUELLO)

1) *Situazione di gioco 3 contro 3 • U10/U11:*

- ⊗ **6 delimitatori** per definire l'area di gioco principale (già collocati in campo per l'area di rigore della partita 7 contro 7).
- ⊗ **4 delimitatori** per definire le due porte ridotte.

2) *Situazione di gioco 4 contro 4 • U10/U11:*

- ⊗ **6 delimitatori** (già collocati in campo per l'area di rigore della partita 7 contro 7).
- ⊗ **8 delimitatori** per definire profondità e larghezza dell'area di meta.

3) *Situazioni di Duello*

- ⊗ **4 delimitatori** per ogni rettangolo di gioco realizzato.

La realizzazione delle aree necessarie a delimitare gli spazi per le due *Situazioni di gioco* previste richiede quindi la disponibilità di soli 12 delimitatori in aggiunta a quelli necessari per delimitare il campo della partita 7 contro 7.

Ognuna delle due *Situazioni di gioco* prevede l'utilizzo di un minimo di 3 palloni ciascuna. Per ogni rettangolo dove si svolge l'attività di Duello è invece necessario un solo pallone.

Per realizzare entrambi i campi previsti dalle due *Situazioni di gioco* e ripristinare gli spazi necessari per svolgere la partita (area di rigore compresa) sono richiesti circa due minuti.

Nella figura 5 viene riportato l'esempio di come le *Proposte pre-gara* possono essere realizzate all'interno del campo previsto per la partita 7 contro 7, U10/U11.



Figura 5





4



PUNTEGGIO DI GIOCO ED ESEMPI ORGANIZZATIVI



PUNTEGGIO DI GIOCO

Come già anticipato nelle spiegazioni delle tre attività aggiuntive che si abbinano ai tempi di gioco della partita, solo una di queste proposte porta un punteggio che si registra nel referto gara.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	RISULTATO
<i>Situazione di gioco</i>	✓
Tempi della partita (compreso l'eventuale 4° tempo di gioco)	✓
<i>Duello</i>	✗

Il punteggio dei tempi della partita viene così calcolato:

★ 1 Punto per ciascun tempo vinto o pareggiato senza calcolare la somma delle reti realizzate. Nella tabella esemplificativa alcuni esempi di punteggio di gara con 3 o 4 tempi di gioco realizzati.

TEMPI DI GIOCO	ESEMPI	PUNTEGGIO
3	Pareggio in tutti e tre i tempi della partita	3-3
3	Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre	3-2
3	Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre	3-1
3	Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi	3-0
4	Una vittoria per squadra e due pareggi	3-3
4	Due vittorie di una squadra, un pareggio ed una vittoria dell'altra	3-2
4	Pareggio in tutti e quattro i tempi della partita	4-4
4	Tre tempi vinti da una squadra e uno dall'altra	3-1

Si ribadisce che il *Duello* pur non prevedendo un punteggio da registrare nel referto gara, va valorizzato cercando di promuovere al massimo impegno e partecipazione.

Per quanto riguarda gli altri aspetti del regolamento di gioco nel contesto di competizione non trattati all'interno di questo documento, fare riferimento al C.U. Numero 1 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ed alle apposite circolari esplicative (scaricabili dal sito www.figc.it/it/giovani).





ESEMPI ORGANIZZATIVI DELLE GARE U10/U11

Al fine di agevolare il regolare svolgimento delle varie fasi di gioco previste nei modelli di competizione della stagione 2023/2024 vengono di seguito riportate tre tabelle esplicative con le rotazioni dei giocatori nelle varie fasi di gioco.

Esempio 1: Squadra "A", 7 giocatori in lista; Squadra "B", 7 giocatori in lista.

n° giocatori	ESEMPIO 1					
	Squadra A			Squadra B		
n° giocatori	7			7		
Fase 1 - almeno 5'	4 in 4c4 OFF	3 in 3c3 OFF	0 in 1c1	4 in 4c4 DIF	3 in 3c3 DIF	0 in 1c1
Fase 2 - almeno 5'	4 in 4c4 DIF	3 in 3c3 DIF	0 in 1c1	4 in 4c4 OFF	3 in 3c3 OFF	0 in 1c1
Fase 3 - 15'	7 in 7c7		/	7 in 7c7		/
Fase 4 - 15'	7 in 7c7		/	7 in 7c7		/
Fase 5 - 15'	7 in 7c7		/	7 in 7c7		/
Fase 6 (opzionale) - 15'	7 in 7c7		/	7 in 7c7		/

Esempio 2: Squadra "A", 13 giocatori in lista; Squadra "B", 9 giocatori in lista.

n° giocatori	ESEMPIO 2					
	Squadra A			Squadra B		
n° giocatori	13			9		
Fase 1 - almeno 5'	4 in 4c4 OFF	3 in 3c3 OFF	6 in 1c1	4 in 4c4 DIF	3 in 3c3 DIF	2 in 1c1
Fase 2 - almeno 5'	4 in 4c4 DIF	3 in 3c3 DIF	6 in 1c1	4 in 4c4 OFF	3 in 3c3 OFF	*2 in 1c1
Fase 3 - 15'	7 in 7c7		*MULTI-PARTITA	7 in 7c7		*MULTI-PARTITA
Fase 4 - 15'	7 in 7c7		MULTI-PARTITA	7 in 7c7		MULTI-PARTITA
Fase 5 - 15'	7 in 7c7		MULTI-PARTITA facoltativa	7 in 7c7		MULTI-PARTITA facoltativa
Fase 6 (opzionale) - 15'	7 in 7c7		MULTI-PARTITA facoltativa	7 in 7c7		MULTI-PARTITA facoltativa



* Il Modello di competizione invita le società a realizzare almeno due tempi di attività *Multi-partita* tuttavia, qualora le società lo desiderino, possono realizzarle anche durante gli ultimi due tempi della partita.



Esempio 3: Squadra "A", 14 giocatori in lista; Squadra "B", 14 giocatori in lista.

NOTA: i cambi di giocatori seguono le situazioni previste nel regolamento

ESEMPIO 3						
Squadra A			Squadra B			
n° giocatori	14			14		
Fase 1 - almeno 5'	4 in 4c4 OFF	3 in 3c3 OFF	7 in 1c1	4 in 4c4 DIF	3 in 3c3 DIF	7 in 1c1
Fase 2 - almeno 5'	4 in 4c4 DIF	3 in 3c3 DIF	*7 in 1c1	4 in 4c4 OFF	3 in 3c3 OFF	*7 in 1c1
Fase 3 - 15'	7 in 7c7		*MULTI-PARTITA	7 in 7c7		*MULTI-PARTITA
Fase 4 - 15'	7 in 7c7		MULTI-PARTITA	7 in 7c7		MULTI-PARTITA
Fase 5 - 15'	7 in 7c7		MULTI-PARTITA facoltativa	7 in 7c7		MULTI-PARTITA facoltativa
Fase 6 (opzionale) - 15'	7 in 7c7		MULTI-PARTITA facoltativa	7 in 7c7		MULTI-PARTITA facoltativa

Specifiche sulla rotazione dei giocatori tra la fase 1 e la fase 2 di gioco:

- I giocatori che durante la fase 1 hanno svolto le proposte di duello 1 contro 1, nella fase 2 devono obbligatoriamente svolgere una delle due Situazioni di Gioco previste andando così a sostituirsi ai loro compagni.
- I giocatori che durante la fase 1 hanno svolto le Situazioni di Gioco 3 contro 3 e 4 contro 4 e che non vengono sostituiti dai compagni impegnati nei duelli 1 contro 1, durante la fase 2 possono giocare in una qualsiasi delle due Situazioni di Gioco previste (anche la stessa realizzata durante la fase 1).

Per quanto riguarda lo schieramento e la sostituzione dei giocatori durante i tempi di gioco della partita 7 contro 7, fa fede valido il regolamento di gioco della categoria U10/U11.





VERSIONE 7
01 LUGLIO 2023

Fase		Delegazione	
Data		Orario	
		Luogo	

Società 1 :	
Società 2 :	

Risultato tempi di gioco (goal fatti)				A --> Punteggio "Gara"			
1° tempo (15')	2° tempo (15')		Società	1° tempo	2° tempo		TOTALE
Società 1 :			1				
Società 2 :			2				

B --> Punteggio "Small Sided Games"						
3 vs 3	4 vs 4			3 vs 3	4 vs 4	
Goal (Offensiva)	Goal (Offensiva)	Totale goal	PUNTEGGIO	Mete (Difensiva)	Mete (Difensiva)	Totale mete
Società 1 :						
Società 2 :						

Il totale delle mete si utilizza solo in caso di parità di goal

C --> Punteggio Incontro (A + B)		
A	B	A + B = C
Società 1 :		
Società 2 :		

D --> Punteggio Bonus (14 = 2; 13 o 12 = 1, <12 = 0)		
	N.° Giocatori utilizzati	Bonus
Società 1 :		
Società 2 :		

A cura del Comitato Organizzatore		
C	D	TOT.
Società 1 :		
Società 2 :		

D --> Punteggio Bonus Ragazze		
	N.° Giocatrici utilizzate	Bonus
Società 1 :		
Società 2 :		

Sostituzioni effettuate secondo regolamento?

Società 1 :

Società 2 :

SI
SI

NO
NO

Note (ammoniti, espulsi, green card, infortuni, comportamento...):

Firma Dirigente Società 1

Firma Dirigente Società 2

Firma arbitro (solo se presente)

* Si ricorda di allegare le distinte delle due squadre

Il presente referto, completo di distinte regolarmente firmate, dovrà essere inviato entro 48 ore a: mail delegato tecnico responsabile ADB